



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

SIRACUSA

Agli Associati Confcommercio Siracusa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto dignità” – Novità per i datori di lavoro

Il DL 87/2018 recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. Decreto Dignità) pubblicato in G.U. il 13 luglio 2018 è entrato in vigore il 14 luglio 2018 e, entro 60 giorni, dovrà essere convertito in legge.

Con l'approvazione del Decreto Legge 87 vengono introdotte importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro ed un innalzamento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.

Elenchiamo di seguito una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto che interessano i datori di lavoro, in attesa di ulteriori precisazioni dal Ministero del Lavoro e dall'Inps.

Contratto a tempo determinato – art. 1

Le nuove disposizioni si applicano:

- **Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto**
- **Ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto**

Il decreto stabilisce, in termini di durata, che al contratto di lavoro possa essere apposto un termine

- **Non superiore a 12 mesi** (anziché gli attuali 36 mesi) in caso di **contratto acausale**
- **Non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali: 1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; 2) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.**

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed *escluse le attività stagionali*, **la durata massima dei rapporti a tempo determinato intercorsi tra lavoratore e lo stesso datore di lavoro, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi** (anziché 36 mesi attuali). **Qualora il suddetto limite venga superato**, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, **il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato** con decorrenza dalla data del superamento del limite previsto.

Ad eccezione dei contratti di durata inferiore ai 12 giorni, **l'apposizione del termine deve risultare da atto scritto**; copia del contratto di assunzione sottoscritto dovrà essere consegnata al lavoratore **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio della prestazione.

In caso di rinnovo, l'atto dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione delle predette causali relative a esigenze temporanee ed oggettive ovvero connesse ad incrementi temporanei.

In caso di proroga l'indicazione delle causali è necessaria solo se il termine complessivo del contratto eccede i 12 mesi.

In sostanza, il contratto potrà essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi dall'avvio e, successivamente, solo in presenza delle suddette causali.

E' possibile effettuare la proroga del contratto per un massimo di **4 volte** (anziché le attuali 5), con il consenso del lavoratore e a **condizione che la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.**

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Viene inoltre stabilito che **l'impugnazione del contratto a tempo determinato** possa essere effettuata **entro 180** (anziché 120) **giorni dalla cessazione** del singolo contratto.

Somministrazione di lavoro – art. 2

Il Decreto stabilisce che **in caso di stipula di contratti a tempo determinato il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato modificata con DL 87/2018 in tema di durata massima, causali giustificative, proroghe, rinnovi e maggiorazione contributiva dell'0,50%** con esclusione delle disposizioni relative al limite complessivo di contratti a tempo determinato attivabili ed al diritto di precedenza.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

SIRACUSA

Preme sottolineare pertanto che dal 14 luglio 2018 per i contratti di somministrazione di durata superiore a 12 mesi (comprese proroghe) e per tutti i rinnovi è obbligatoria l'indicazione di una delle seguenti causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'attività ordinaria; esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Indennità di licenziamento e incremento del contributo addizionale per i contratti a termine - Art. 3

In relazione a quanto previsto in ambito di licenziamento, il Decreto modifica quanto disposto dal D.Lgs 23/2015 incrementando le somme da riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo non assistito per il quale il giudice giudicherà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore al pagamento di **un importo "non inferiore a sei (anziché 4) e non superiore a trentasei (anziché 24) mensilità.**

Il Decreto provvede ad aumentare anche gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per il lavoro a termine stabilendo che **l'aliquota del 1,40% prevista dalla L. 92/2012 venga incrementata di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto, anche in somministrazione.**

Di conseguenza, il contributo al primo contratto sarà del 1,40%, al primo rinnovo 1,90%, al secondo rinnovo 2,40% e così via...

Limiti alla delocalizzazione e tutela dell'occupazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato - artt. 5 e 6

L'art. 5 stabilisce che le imprese italiane ed estere, che operano in Italia e che abbiano beneficiato di aiuti di Stato che prevedevano l'effettuazione di investimenti produttivi, decadano dal beneficio qualora l'attività economica interessata dallo stesso, o una sua parte, venga delocalizzata in favore di un'unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, **entro 5 anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

L'importo del beneficio da restituire, per effetto della decadenza, sarà maggiorato del tasso di interesse TUR vigente alla data di erogazione maggiorato di cinque punti percentuali.

L'effetto della nuova disciplina decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto 87/2018.

L'art. 6 interviene in merito alle imprese che godranno, successivamente al 14 luglio 2018, di misure di aiuto di Stato che prevedono valutazione dell'impatto occupazionale.

Le suddette imprese decadono dal beneficio qualora **riducano di oltre il 10%, nei 5 anni successivi** alla data di completamento dell'investimento, **i livelli occupazionali delle unità o attività interessate**, salvo casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo.

Il recupero è proporzionale alla riduzione del livello occupazionale e sarà totale in caso di riduzione superiore al 50%.

Società sportive dilettantistiche - art. 13

Il Decreto 87/2018 abroga completamente la disciplina relativa alle società sportive dilettantistiche lucrative entrata in vigore in occasione della Legge di Bilancio 2018 e abroga i commi da 323 a 360 con i quali era stato previsto che tali società avrebbero potuto essere esercitate in forma di SS, SNC, SAS, SPA, SAPA, SRL.

Ricordiamo che il nostro Personale è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie in riferimento alle nuove disposizioni.